



TRIBUNALE di CASSINO

- PRESIDENZA -

DECRETI 4.141/2018

OGGETTO: Istanze in materia di misure cautelari penali di competenza collegiale.

IL PRESIDENTE

Vista la proposta in data 4.10.2018 della Presidente della Sezione Penale, dott.ssa Perna, che presiede il Collegio "B" dal mese di ottobre del 2016, di prevedere che le istanze in materia di misure cautelari di competenza collegiale vengano trattate anche dal Collegio "A", presieduto dallo scrivente;

Ritenuta giustificata la richiesta, in quanto trattasi di istanze afferenti processi nuovi o, comunque, più recenti, in massima parte in carico al Coll. "B", in quanto il Coll. "A" dal mese di ottobre 2016 tratta esclusivamente tutti i processi (la stragrande maggioranza di quelli già pendenti) per i quali risulta incompatibile la predetta dott.ssa Perna, quale ex GIP-GUP di questo Tribunale, con previsione, pertanto, di esaurimento dell'attività di detto Collegio una volta definiti tali processi (come da provvedimento dell'allora Presidente del Tribunale, dott. Ghionni, recepito nell'attuale Tabella di organizzazione dell'Ufficio per il triennio 2017-2019);

Considerato che l'unico criterio automatico e trasparente di assegnazione delle istanze in materia cautelare è quello – proposto dalla Presidente della Sezione Penale – di fare riferimento, da un lato, al momento in cui il fascicolo processuale viene restituito dalla Procura della Repubblica con il parere preventivamente richiesto al P.M. e, dall'altro, ai giorni della settimana in cui ciascun Collegio normalmente si riunisce per la rispettiva udienza: sicchè – **tranne particolari ed eccezionali urgenze che richiedano una più rapida decisione sulle istanze in oggetto**, nel qual caso si formerà, comunque, tempestivamente un Collegio decidente, anche *ad hoc* - accadrà, **di regola**, che **le istanze cautelari contenute nei fascicoli che tornano con il relativo parere dall'Ufficio**

del P.M. nei giorni dal venerdì al martedì saranno decise dal Collegio "B" (che tiene udienza il martedì), mentre per i fascicoli che tornano nei giorni dal mercoledì al giovedì saranno decise dal Collegio "B" (che tiene udienza il giovedì);

Sentite la Presidente della Sezione Penale e tutte le altre colleghe addette alla Sezione;

D I S P O N E


che a decorrere dal 24 ottobre 2018 si proceda come sopra per quanto riguarda la decisione delle istanze aventi ad oggetto misure cautelari di competenza collegiale.

Si comunichi a tutti i giudici professionali penali, anche dell'Ufficio GIP-GUP, al funzionario responsabile della cancelleria Penale Dibattimentale ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Cassino, 9 ottobre 2018.

Il Presidente del Tribunale

(dott. Massimo Capurso)



TRIBUNALE DI CASSINO
04 OTT. 2018
PERVENUTO



Prot. N° 211/INT.

TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Penale

Al Signor Presidente del Tribunale

Oggetto: trattazione istanze in materia cautelare di competenza collegiale

In ottemperanza al decreto presidenziale n. 110/16 (secondo cui "*...il solo collegio che in prospettiva rimarrà attivo sarà quello del martedì... mentre quello del giovedì rimarrà presieduto dal dott. Capurso, sarà "ad esaurimento" e tratterà i procedimenti per i quali la dott. ssa Perna risulta incompatibile.*"), a far tempo dal 4.10.2016 il collegio del martedì (coll. "B") da me presieduto, risulta assegnatario di tutti i nuovi processi di competenza collegiale (esclusi i casi, ormai rarissimi, di ulteriori mie incompatibilità Gip/Gup ex art. 34 cpp).

La suddetta disposizione sta purtroppo creando al collegio "B" un aggravio di lavoro difficilmente sostenibile: alla data del 24 settembre 2018 risultano infatti pendenti dinanzi al suddetto collegio ben **75 procedimenti** (n. 30 procedimenti iscritti nell'anno 2017; n. 37 procedimenti iscritti finora nell'anno 2018), a fronte dei **53 procedimenti** pendenti dinanzi al collegio "A" (n. 6 procedimenti iscritti nell'anno 2017; n. 4 procedimenti iscritti finora nell'anno 2018).

E ciò naturalmente a prescindere dalla produttività di entrambi i collegi, che non è qui in discussione, ed è peraltro confermata dal numero di sentenze emesse da ciascuno di essi.

Tuttavia, pendono dinanzi al collegio "B" tutti i processi con imputati sottoposti a misure cautelari, anche custodiali (allo stato n. 10 processi circa, salvo rettifica, alcuni dei quali con **più imputati detenuti**), per le quali i difensori propongono reiterate istanze di attenuazione o revoca, cui non si riesce a far fronte in tempi rapidi, considerato il numero esiguo di giudici che se ne occupa.

Ciò sta comportando disservizi e ritardi nella valutazione delle istanze di revoca o attenuazione della misura coercitiva, cui si deve urgentemente rimediare, in previsione di una futura redistribuzione del carico di lavoro tra i due collegi, e di una complessiva ristrutturazione della sezione penale, cui si potrà porre mano una volta che l'ufficio del dibattimento sarà a pieno organico, con l'arrivo dei tre M.O.T. previsto per la prossima primavera.

Nel frattempo, quale misura cui fare immediatamente ricorso, onde limitare quanto meno i ritardi nell'esame delle istanze in materia cautelare, chiedo che la S.V. voglia considerare la opportunità che anche il collegio "A" sia investito dell'esame di tali istanze, naturalmente secondo un criterio predeterminato, da individuarsi in quello

temporale della data di ritorno dell'istanza dall'Ufficio di Procura, corredata (o meno) del parere del P.M. (ovvero: sarà competente a decidere il collegio che tiene udienza quel giorno o, se quel giorno non vi è udienza collegiale, il giorno immediatamente successivo).

In tal modo sarebbero garantite la sollecita valutazione e decisione sulle istanze, entro il termine di giorni cinque dalla presentazione, come previsto dalla legge.

A tale soluzione non dovrebbe essere d'ostacolo la previsione di cui all'art. 525 cpp sulla immutabilità del giudice, considerato il più recente orientamento espresso dalla S.C. sul punto (*In materia di misure cautelari personali, la richiesta di adozione, modifica o revoca di una misura coercitiva formulata nel corso del giudizio deve essere esaminata e decisa dal giudice investito della cognizione del processo, ma non necessariamente nella medesima composizione fisica dei magistrati componenti l'organo giudicante che sta conducendo il dibattimento e ciò in quanto il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 525 cpp, è riferito solo alla deliberazione della sentenza, Cass. II, n. 28854/2018).*


Confido pertanto nell'accoglimento della richiesta.

Con ossequio

Cassino, 4.10.2018

LA PRESIDENTE DI SEZIONE

Dott.ssa Donatella PERNA

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is a cursive script that reads "Donatella". The bottom signature is a more stylized cursive script that reads "Perna".